

I due anni di lodevole servizio come segretario o vice segretario, ai quali accenna l'onorevole interrogante, sono invece necessari quando il titolare della patente provvisoria non abbia la licenza ginnasiale o tecnica. E data la sempre crescente difficoltà e complessità delle attribuzioni demandate ai segretari comunali, non pare opportuno concedere altre agevolazioni, ritenendosi che, a seconda dei casi, il minor titolo di studio e l'esperienza acquistata per il servizio prestato siano indispensabili per assicurare quella preparazione nei concorrenti agli esami che la legge comunale e provinciale riconosce nel maggior titolo richiesto dall'articolo 162 (licenza liceale di istituto o di scuola normale superiore).

« Il sottosegretario di Stato

« GRASSI ».

**Mendaia ed altri.** — *Ai ministri della guerra e della marina.* — « Per conoscere se non credano opportuno, o quanto meno sospendere fino all'effettivo ritorno allo stato di pace, il Regio decreto 11 novembre 1919, n. 1736, mantenere in vigore il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, che consentiva il matrimonio degli ufficiali che non avessero compiuto il 25° anno di età ».

**RISPOSTA.** — « Il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, che, derogando alle norme fissate dalla legge 16 giugno 1912, n. 606, consentiva il matrimonio agli ufficiali anche prima del 25° anno di età, fu determinato dalle speciali condizioni in cui si trovavano gli ufficiali in tempo di guerra.

« Cessate le ostilità, venute meno le ragioni che avevano ispirato quelle norme di eccezione, è sembrato opportuno rientrare nei limiti della legislazione vigente nel tempo di pace; e quindi col Regio decreto 11 novembre 1919, n. 1736, si è ristabilito a 25 anni il limite di età per il matrimonio degli ufficiali, condizione che nessun fondato motivo consiglia di sospendere.

« Il sottosegretario di Stato per la marina

« CELLI ».

**Monici.** — *Al ministro dell'interno.* — « Per sapere se non ritenga urgente quanto doveroso, nell'interesse della salute pubblica, in questo periodo di mortalità, di far funzionare effettivamente il servizio ispettivo farmaceutico per garantire alla popolazione

la genuinità dei medicinali e perchè tutte le farmacie siano fornite di quanto è iscritto nella Farmacopea ufficiale; ed allo scopo di restituire all'esercizio della farmacia la sua funzione veramente sociale ora alterata da casi di volgare e delittuosa speculazione ».

**RISPOSTA.** — « La vigente legislazione sanitaria stabilisce una vigilanza sulle officine farmaceutiche e sulle farmacie.

« Per le prime, è prescritto che chiunque intende aprirle deve preavvisare il prefetto, facendo constatare che l'officina è diretta da un farmacista o da un chimico diplomato (articolo 64, testo unico, leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636); ogni cambiamento nella direzione dell'officina dev'essere notificato al prefetto, che farà verificare dal medico provinciale i titoli del nuovo direttore (articolo 52 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829); le officine stesse debbono essere visitate almeno una volta all'anno dal medico provinciale con l'assistenza del chimico e del farmacista del Consiglio provinciale sanitario per accertare se i locali e gli arredi corrispondano allo scopo e se i prodotti medicinali abbiano i caratteri di bontà e purezza necessari per la loro efficacia terapeutica (articolo 19, legge 22 maggio 1913, n. 468).

« Per le farmacie è prescritta una prima visita all'atto dell'apertura, ai favorevoli risultati della quale è subordinato il mantenimento della relativa autorizzazione (articolo 9, legge citata); e debbono poi praticarsi visite periodiche biennali, e possono essere eseguite, quando se ne ravvisi la opportunità, visite straordinarie.

« Le sanzioni comminate per la irregolarità consistono in pene pecuniarie e, nella ipotesi di recidiva, anche corporali (articolo 18, legge 1913, ultimo capoverso); in casi gravi è anche comminata la chiusura dell'officina o della farmacia.

« Inoltre l'articolo 20 della ripetuta legge del 22 maggio 1913, n. 468, ha istituiti, per la vigilanza sull'esercizio farmaceutico, due posti di ispettore presso la Direzione generale di sanità pubblica ed un'apposita sezione presso il laboratorio chimico di detta Direzione generale.

« Anteriormente alla guerra, quando funzionava in modo normale il mercato dei prodotti medicinali, le surriferite disposizioni si erano mostrate sufficientemente efficaci in pratica, ma, ora che i mercati, compreso quello dei prodotti usati in farmacia,